

**TRIBUNALE DI PISTOIA**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

I Giudici delle Esecuzioni Immobiliari,

considerato che l’art. 560, 3° co., c.p.c., come novellato dall’art. 18 *quater* del d.l. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, prevede che, sino al decreto di trasferimento, il debitore non perda il possesso dell’immobile da lui abitato;

atteso che, a tenore dell’art. 560, 6° co., c.p.c.: << *Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma*>>;

rilevato, quindi, che sino all’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile non può essere ordinata la liberazione coattiva del cespite adibito ad abitazione principale del debitore;

atteso che, successivamente all’aggiudicazione, non è possibile assumere come eventi futuri certi né l’emissione del decreto di trasferimento (stante l’ipotesi di cui all’art. 587 c.p.c.) né la mancata spontanea liberazione del cespite ad opera dell’esecutato;

ritenuta l’opportunità di evitare, per un verso, l’afflusso sulle scrivanie telematiche dei g.e. di istanze di liberazione d’immobili abitati dagli esecutati destinate a non poter essere positivamente evase fino alla emissione del decreto di trasferimento e, per altro verso, la mancata tempestiva emissione degli ordini di liberazione al verificarsi dei presupposti di legge;

richiamata e confermata la circolare del 3.12.2020 pubblicata sul sito *web* del tribunale;

**DISPONGONO**

1. che i professionisti delegati inoltrino al G.E. le istanze di liberazione degli immobili abitati dagli esecutati, formalizzate dagli aggiudicatari, **unitamente alla bozza di decreto di trasferimento;**
2. che i custodi giudiziari trasmettano le istanze di liberazione eventualmente ricevute dagli aggiudicatari ai professionisti delegati affinché provvedano come sopra.

La Cancelleria curerà la diffusione del presente provvedimento mediante: comunicazione ad Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. affinché ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale di Pistoia e sui siti internet individuati per le vendite; inoltro via mail a tutti i professionisti delegati (se del caso avvalendosi della collaborazione del gestore delle vendite telematiche Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.); comunicazione mediante PEC ai notai delegati; comunicazione ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pistoia affinché curino la diramazione ai rispettivi iscritti; comunicazione all’ISVEG s.r.l. e agli altri custodi giudiziari; affissione nella bacheca della cancelleria del tribunale.

Pistoia, 31.1.2022

I G.E.

Dott.ssa Nicoletta Curci Dott. Filippo Fontani Dott. Sergio Garofalo Dott.ssa Veronica Menchi